

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **DAL CANTON Maria Pia e CENGARLE**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 OTTOBRE 1972

Equiparazione del servizio prestato in qualità di medico provinciale al requisito dell'idoneità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, per la partecipazione ai concorsi di ispettore, vice direttore e direttore sanitario degli ospedali

ONOREVOLI SENATORI. — Il decreto del Presidente della Repubblica del 27 marzo 1969, n. 130, sullo stato giuridico dei dipendenti degli enti ospedalieri, nel disciplinare tutta la materia sui concorsi del personale sanitario medico, esclude all'articolo 126 l'obbligo dell'esame di idoneità nazionale per il personale di ruolo dei servizi igienico-organizzativi e dei servizi di diagnosi e cura dell'ospedale.

Tale articolo ha omissso di considerare l'eguale diritto dei medici provinciali, categoria notoriamente qualificata di igienisti entrati in Amministrazione dello Stato attraverso un concorso nazionale.

Questa omissione appare in tutta la sua illogicità se si tiene presente quale grado di preparazione e di esperienza maturino i medici provinciali nell'esercizio delle loro com-

plesse funzioni igienistiche che comprendono anche quelle specifiche dell'igiene e della medicina preventiva ospedaliera.

Che si tratti di omissione appare anche evidente considerando che lo stesso decreto conferisce ai medici provinciali la qualificazione più elevata di presidenti delle commissioni degli stessi esami di idoneità ai quali dovrebbero partecipare come esaminandi.

Per correggere questa palese dimenticanza della legge e riconoscere un diritto acquisito ad una categoria di igienisti altamente meritoria, ma soprattutto per mettere in condizione gli ospedali di poter disporre come dirigenti dei loro servizi igienico-organizzativi di elementi qualificati resi attualmente disponibili per effetto della trasformazione in senso regionale delle strutture sanitarie, si propone all'esame degli onorevoli senatori il seguente disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE
—

Art. 1.

I funzionari medici del Ministero della sanità con qualifica non inferiore a medico provinciale superiore possono partecipare direttamente ai concorsi di assunzione per vice direttore sanitario e direttore sanitario a prescindere dal requisito della idoneità regionale e nazionale.

Art. 2.

Per la valutazione dei titoli, il servizio di ruolo viene così valutato:

a) il servizio di medico provinciale di prima e seconda classe è equiparato a ispettore sanitario;

b) il servizio di medico provinciale superiore è equiparato a quello di vice direttore sanitario;

c) il servizio di medico provinciale capo e di ispettore generale medico è equiparato a quello di direttore sanitario.